

Federazione Italiana Nuoto

**Punti di Regolamento
per Allievo Istruttore e
Istruttore di Base
Settore Nuoto**

Settore Istruzione Tecnica

Approvato con delibera del C.F. n. 49 dell'8 maggio 20101 Settore Istruzione Tecnica

1.1 Costituzione e finalità

1. Il Settore Istruzione Tecnica (S.I.T) è l'organo tecnico della Federazione Italiana Nuoto che raggruppa tutti i tecnici di nuoto, pallanuoto, nuoto sincronizzato, nuoto per salvamento e tuffi.

2. Finalità del S.I.T è quella di provvedere, attraverso la sua organizzazione centrale e periferica, alla formazione, all'istruzione, alla nomina e all'aggiornamento dei tecnici, mediante corsi, esami, convegni e tutte le iniziative atte ai suoi scopi (Tab.1).

3. Per quanto non previsto dal presente regolamento, valgono le norme e le disposizioni della Federazione Italiana Nuoto.

vigilanza del Comitato Regionale e del Coordinatore Regionale, le direttive della Direzione Centrale.

3 Inquadramento dei tecnici

3 Quadri Tecnici

1. I tecnici, attraverso il SIT, sono inquadrati nella Federazione Italiana Nuoto come:

- a) Allievo Istruttore (**corso integrato** con l'insegnamento del salvamento per il conseguimento contestuale del brevetto di Assistente Bagnanti Piscina)
- b) Istruttore di Base (nuoto e fitness in acqua);
- c) Istruttore Specialistico di: Pallanuoto, Nuoto Sincronizzato, Nuoto per Salvamento, Fitness in acqua e Tuffi;
- d) Coordinatore di scuola nuoto;
- e) Preparatore Atletico;
- f) Allenatore di primo livello di: nuoto, pallanuoto e nuoto sincronizzato;
- g) Allenatore di Nuoto per Salvamento, Allenatore di tuffi;
- h) Allenatore di secondo livello di: nuoto, pallanuoto e nuoto sincronizzato.

2. Per attribuire i sopraccitati titoli il SIT istituisce appositi corsi con esame finale.

3. Il titolo conseguito con l'esito positivo dell'esame finale è inalienabile.

Tab.2

3.1 Allievo Istruttore

1. Il titolo si consegue al termine del primo modulo.

2. Il programma del primo modulo è integrato con l'insegnamento del salvamento e si prefigge di fornire conoscenze culturali di base, elementi di psicopedagogia, motricità e didattica, e contenuti tecnici orientati alla comprensione dell'ambientamento e dell'acquaticità e dell'insegnamento delle nuotate elementari e del salvamento; al superamento dell'esame i partecipanti conseguiranno il titolo di Allievo Istruttore e contestualmente il brevetto di Assistente Bagnanti Piscina.

3. Per quanto riguarda gli aspetti pratici, il primo modulo prevede esperienze di tirocinio in vasca ed offre un patrimonio elementare d'esercitazioni per l'insegnamento.

4. I candidati, dopo aver superato l'esame del primo modulo, hanno 36 mesi di tempo per completare la formazione con la partecipazione al secondo modulo. Tra il primo e il secondo modulo devono trascorrere almeno 6 mesi nei quali il candidato deve effettuare almeno 50 ore di tirocinio pratico presso la Scuola Nuoto Federale.

5. Per motivi particolari è consentito un rinvio di ulteriori 12 mesi per completare la formazione, ma in questo caso, per non dover ripetere l'intero corso, l'allievo istruttore deve obbligatoriamente partecipare ad un aggiornamento organizzato dalla FIN.

6. Dopo il completamento del primo modulo, con il tesseramento annuale, il nuovo tecnico è inquadrato nella Federazione Italiana Nuoto:

- come Allievo Istruttore "provvisoriamente" e può esercitare all'interno delle Scuole Nuoto Federali le stesse attività dell'istruttore di base solo se la sua attività è controllata e pianificata da un Coordinatore qualificato

- come Assistente Bagnanti piscina e può svolgere attività di assistenza, servizi di salvataggio e primo soccorso in piscina .

7. I corsi e i relativi esami per conseguire questo titolo si svolgono normalmente in sede regionale.

3.2 Istruttore di Base

1. Il titolo d'Istruttore di Base costituisce la qualifica propedeutica per la formazione successiva dei tecnici per le discipline di nuoto, pallanuoto, nuoto sincronizzato, salvamento, fitness in acqua.

2. Il programma del secondo modulo sviluppa contenuti riguardanti soprattutto l'organizzazione, la programmazione e gli strumenti tecnico-pratici di specializzazione circa le attività che si possono svolgere in acqua nell'ambito di una scuola nuoto

3. La qualifica d'Istruttore di Base abilita a tutte le attività d'insegnamento nell'ambito di una scuola nuoto.

4. Il titolo d'Istruttore di Base consente la partecipazione a tutti i corsi di specializzazione istituiti dal SIT, ai corsi di aggiornamento specifici e al corso di allenatore di nuoto di primo livello.

5. I corsi e i relativi esami per conseguire questo titolo si svolgono normalmente in sede regionale.

3.3 Istruttore di base e specialistico

1. Il titolo d'Istruttore (di base e specialistico) garantisce un percorso formativo relativo alla didattica delle abilità motorie acquatiche e delle tecniche elementari comuni a nuoto e fitness in acqua, pallanuoto, nuoto sincronizzato, nuoto per salvamento e tuffi.

2. I corsi e i relativi esami per conseguire questo titolo si svolgono normalmente in sede regionale.

3.3.2 Istruttore Specialistico di Salvamento

1. Il titolo fornisce i contenuti tecnici elementari per l'avviamento all'attività agonistica.

2. Può partecipare al corso di specializzazione l'Istruttore di Base.

3. Il titolo consente di accedere al corso di Allenatore di Nuoto per Salvamento e svolgere attività di promozione e propaganda.

3.3.3 Istruttore Specialistico di Fitness

1. Il titolo garantisce una formazione scientifica e tecnico-didattica per l'insegnamento del fitness in acqua e fornisce le conoscenze sui programmi e sulle metodologie d'insegnamento specifici per le differenti tipologie di attività motorie acquatiche praticate con il corpo in prevalente posizione verticale, con e senza l'ausilio di piccoli o grandi attrezzi.
2. Possono accedere al corso tutti coloro che sono in possesso della qualifica di Istruttore di Base.
3. I corsi e i relativi esami sono organizzati dalla sede centrale.
4. Le società partecipanti alle competizioni di Fitness in acqua devono essere accompagnate da un tecnico in possesso della qualifica "Istruttore Specialistico di Fitness in acqua". Qualora il tecnico non è in possesso della qualifica specifica si deve impegnare a partecipare, nel corso della stagione sportiva, al primo corso utile per il conseguimento della qualifica superiore. La richiesta deve essere presentata secondo le modalità e procedure vigenti; comunque entro due anni deve essere conseguita la qualifica richiesta.

3.3.4 Istruttore Specialistico di Tuffi

1. Il percorso formativo dei tecnici di Tuffi è indipendente dal percorso delle altre discipline.
2. Il titolo garantisce una formazione scientifica e tecnico-didattica per l'insegnamento dei tuffi e fornisce le conoscenze sui programmi e sulle metodologie d'insegnamento specifici.
3. Il corso può essere integrato, su richiesta di almeno 10 partecipanti, con l'insegnamento del salvamento per conseguire contestualmente anche il brevetto di Assistente Bagnanti piscina.
4. Il titolo è propedeutico per l'accesso alla qualifica di Allenatore Tuffi.

3.6 Allenatore

1. Il titolo di Allenatore garantisce un percorso formativo relativo allo sviluppo agonistico delle singole specialità: Nuoto, Pallanuoto, Nuoto Sincronizzato, Nuoto per Salvamento, Tuffi.
2. I corsi e i relativi esami finali per conseguire questo titolo si svolgono in sede centrale.

3.6.1 Allenatore di primo livello di Nuoto, Pallanuoto, Nuoto Sincronizzato.

1. Il titolo di allenatore di primo livello delle varie discipline garantisce una formazione scientifica e tecnica generale, nozioni sulle basi dell'allenamento sportivo e un indirizzo specifico sulla preparazione di programmi formativi e sull'allenamento di squadre giovanili.
2. La qualifica di allenatore di primo livello abilita a seguire ufficialmente l'attività agonistica giovanile nelle diverse discipline d'indirizzo; per la Pallanuoto consente la presenza ufficiale in panchina per tutti i campionati organizzati dalla F.I.N. fino al campionato di serie B.

Tabella delle qualifiche FIN_SIT e rispettive competenze:

<i>Qualifiche</i>	<i>Competenze</i>
<i>Allievo Istruttore</i>	<i>Attività didattiche elementari Scuola Nuoto sotto la gestione operativa del Coordinatore Scuola Nuoto</i>
<i>Istruttore di Base</i>	<i>Attività didattiche elementari – Scuola Nuoto</i>
<i>Istruttore Specialistico di Pallanuoto, Nuoto Sincronizzato, Nuoto per Salvamento e Tuffi</i>	<i>Attività elementare: promozione e propaganda</i>
<i>Istruttore Specialistico di Fitness in acqua</i>	<i>Insegnamento</i>
<i>Allenatore I° livello Nuoto, Pallanuoto, Nuoto Sincronizzato</i>	<i>Attività agonistica giovanile</i>
<i>- Allenatore di Nuoto per Salvamento e Tuffi - Allenatore II° livello Nuoto, Pallanuoto, Nuoto Sincronizzato</i>	<i>Tutta l'attività agonistica</i>

9 Tesseramento federale e immissione in ruolo

9.1 Tesseramento, qualifica e ruolo

1. Il tesseramento federale annuale consente al tecnico in possesso del titolo di fregiarsi della qualifica ufficiale di tecnico FIN.
2. Il tecnico con il primo tesseramento (Allievo Istruttore e A.B.), dopo aver superato l'esame ottiene l'inserimento in ruolo che gli permette l'inclusione nell'affiliazione di una società FIN e la collocazione nelle "Scuole Nuoto Federali".
3. Il tesseramento è eseguito dal Comitato Regionale di competenza con le seguenti modalità: controllo della dichiarazione di idoneità, iscrizione del tecnico nell'elenco F.I.N. - S.I.T., riscossione della quota annuale stabilita dalla F.I.N., consegna della tessera vidimata per la stagione in corso.
4. Nell'atto dell'iscrizione di un tecnico negli appositi elenchi FIN – SIT il Comitato Regionale deve riportare cognome, nome, domicilio, città, regione, luogo di nascita, titolo di studio, professione, residenza, titolo acquisito e data di acquisizione.
5. Il tecnico in ruolo, previa indicazione personale fatta all'atto dell'iscrizione al primo corso, è inserito in un apposito elenco fornito dalla FIN regionale alle società affiliate che ne facessero richiesta per la ricerca lavoro.
6. Per mantenere l'inserimento in ruolo il tecnico FIN deve rispettare gli obblighi di formazione permanente stabiliti dal SIT per le diverse qualifiche.

7. Per il reinserimento in ruolo dei tecnici che sono fuori ruolo è necessario avanzare richiesta al Comitato Regionale di competenza e partecipare ad un aggiornamento ed effettuare un tirocinio di almeno 20 ore relativo alla sua qualifica.

La riammissione avviene al termine dell'iter indicato, previo pagamento della quota determinata dal Circolare Normativa.

8. Il tecnico che, lasciato decadere il ruolo intende riottenerlo, deve richiederlo al Comitato Regionale di competenza, partecipare ad un aggiornamento ed effettuare un tirocinio di almeno 20 ore relativo alla sua qualifica. La riammissione in ruolo avviene al termine dell'iter indicato.

9. Per il reinserimento in ruolo, a seguito di decadenza, è necessario fare domanda presso il Comitato Regionale di competenza e corrispondere le quote non versate normate dalla Circolare Normativa.

10. Dopo cinque anni di mancata associazione alla Federazione il candidato per riottenere la qualifica federale, deve sostenere un colloquio davanti ad una commissione definita dal SIT regionale per la qualifica d'istruttore di Base e dal SIT centrale per le altre qualifiche. La commissione deve comprovare la serietà della richiesta di reinserimento e l'effettiva competenza del candidato.

11. La tabella successiva illustra l'inquadramento dei tecnici secondo le disposizioni illustrate nei paragrafi precedenti.

	Titolo	Qualifica	Ruolo
Definizione della posizione	Ha superato l'esame del corso	È tesserato per l'anno in corso	È tesserato per l'anno in corso e aggiornato secondo le disposizioni Sit
Vantaggi	Il titolo è inalienabile. Può essere inserito dal tecnico nel suo curriculum. Può essere "riattivato" in ogni momento.	Fermo restando i vantaggi previsti dalla colonna precedente (titolo). E' annoverato nell'elenco degli istruttori FIN. E' informato sugli aggiornamenti e sull'attività federale. Ha la possibilità di accedere a corsi e aggiornamenti.	Fermo restando i vantaggi previsti dalla colonna precedente (qualifica). Può lavorare in una Scuola Nuoto Federale. Può essere inserito nell'affiliazione come tecnico. Ha la possibilità di essere segnalato dalla FIN alle società, su autorizzazione personale, in caso di richiesta istruttori.
Passaggio da una posizione ad un'altra	Versare una quota pari ad ogni annualità non pagata più la mora. Dopo 5 anni superare	Fare un aggiornamento e un tirocinio o superare con esito positivo gli esami dei corsi SIT di livello superiore.	

	un colloquio di riammissione in ruolo con versamento di una quota d'esame.		
--	--	--	--

9.2 Norme per il tesseramento

1. La validità del tesseramento è annuale, con decorrenza 1 ottobre e scadenza 30 settembre.
2. Il tesseramento federale ha validità fino al 30 settembre dell'anno agonistico in corso anche nel caso sia formalizzato dopo il 31 dicembre.
3. La quota di rinnovo annuale, fissata dalla FIN, è unica indipendentemente dalle specialità e dai titoli.
4. La quota annuale deve essere versata al Comitato Regionale di competenza nel periodo che intercorre tra il primo d'ottobre e il trentuno dicembre, comunque prima dell'eventuale inserimento nel foglio di affiliazione della società presso la quale il tecnico opera.
5. Ad avvenuto versamento il Comitato Regionale rilascia la tessera federale vidimata con l'indicazione dell'anno di validità.
6. Il rinnovo annuale viene effettuato in base a quanto riportato dalla Circolare Normativa che la Federazione emette ad inizio dell'anno sportivo e che stabilisce la quota da versare in conto corrente e le eventuali more per il ritardato pagamento.
7. In caso di acquisizione di un nuovo titolo durante l'anno in corso, il Comitato Regionale deve provvedere ad aggiornare la qualifica sugli elenchi dell'archivio F.I.N. - S.I.T. e, qualora l'interessato ne faccia richiesta, sulla tessera personale del Tecnico.
8. Nel caso in cui sia intrapreso un procedimento penale nei confronti di un iscritto negli elenchi tecnici federali, il Consiglio di Presidenza può disporre la sospensione temporanea del tecnico dai rispettivi elenchi fino a sentenza definitiva.
9. La cancellazione dagli elenchi può avvenire su richiesta in forma scritta dell'interessato indirizzata al S.I.T. centrale ed al S.I.T. Regionale, oppure in forza di un provvedimento adottato dalla FIN in base alle norme disciplinari.
10. La cancellazione dagli elenchi dei tecnici decorre, nel caso di richiesta del tecnico, dalla data apposta sulla domanda, nel caso di provvedimento disciplinare, dalla data della comunicazione fatta dal S.I.T. centrale all'interessato.
11. Nel caso di cancellazione su richiesta, per essere reinseriti, è necessario presentare domanda alla Direzione Centrale, la quale, sentito il parere del Coordinatore Regionale, assumerà la decisione.

10.2 Attività formativa

1. Il SIT prevede l'organizzazione dei corsi istituzionali in sede centrale e su tutto il territorio nazionale, con lo scopo di istituire figure professionali capaci di rappresentare pienamente gli obiettivi federali e diffondere a pieno titolo le discipline natatorie.
2. I corsi istituzionali prevedono una preparazione culturale di base, una preparazione pedagogico tecnica, periodi di tirocinio pratico e una valutazione finale.
3. Il superamento dell'esame finale comporta il rilascio da parte della Federazione Italiana Nuoto del titolo di tecnico F.I.N. relativo a quel corso.

4. Per tirocinio pratico s'intende un periodo d'esperienza "sul campo" che gli allievi di un corso federale devono eseguire per completare l'esperienza formativa, secondo i programmi dei diversi corsi, in affiancamento a tecnici qualificati.
5. Il tirocinio pratico prevede un primo periodo d'osservazione del lavoro ed uno successivo di partecipazione attiva
6. Non può essere considerato in nessun modo attività di tirocinio il lavoro svolto senza il controllo diretto di un tecnico qualificato.
7. Il tirocinio pratico per Istruttori di Base deve essere effettuato presso una "Scuola Nuoto Federale"; il Comitato Regionale è tenuto a fornire ai corsisti l'elenco delle Scuole Nuoto Federali regolarmente riconosciute dalla F.I.N.
8. Il periodo di tirocinio pratico deve essere certificato per la qualifica di istruttore di base dal Tecnico responsabile della Scuola Nuoto Federale e per le altre qualifiche, dal tecnico referente indicato dal S.I.T. centrale.

10.2.1 Corsi di formazione primaria: Istruttore di base e Istruttore specialistico di Pallanuoto, Nuoto Sincronizzato, Salvamento e Tuffi.

1. I corsi sono indetti dalla F.I.N. ed organizzati dai Comitati Regionali competenti per territorio.
2. I Comitati Regionali nell'organizzare l'attività formativa di propria pertinenza sono tenuti a rispettare nella forma e nel contenuto le indicazioni di programma stabilite dal SIT centrale per ogni tipo di Corso.
3. Il S.I.T. centrale può concedere l'autorizzazione ad eventuali variazioni o modifiche ai programmi, previa richiesta dettagliata e motivata da parte del Comitato Regionale.
4. Gli insegnamenti previsti devono essere tenuti da Docenti Regionali in regola con le norme indicate per la loro nomina, formazione e aggiornamento e/o da esperti nelle singole materie scelti dal Coordinatore Regionale per la particolare preparazione.
5. La qualifica conseguita con il superamento del corso ha decorrenza dalla data del superamento positivo dell'esame finale.
6. Il S.I.T. centrale ha facoltà di verificare, attraverso propri delegati, l'andamento dei corsi e degli esami.

10.4 Formazione permanente

1. Il SIT, ritenendo valore fondamentale e necessario la formazione permanente dei suoi tecnici, favorisce e promuove ogni occasione di aggiornamento sia a livello centrale che periferico con l'istituzione di corsi di aggiornamento, convegni, seminari, stage e convention (Tab. 5).
2. Tutti i tecnici all'interno della Federazione Italiana Nuoto, per mantenere il ruolo, sono tenuti a seguire un corso o un seminario d'aggiornamento relativo alla propria qualifica ogni quattro anni.
3. Gli aggiornamenti possono essere svolti entro una giornata (8 ore) o in un giorno e mezzo (12 ore), con costi differenti.
4. I corsi di durata inferiore alle otto ore non possono essere considerati validi per l'adempimento dell'obbligo formativo.
5. Nel caso di particolare interesse tecnico scientifico, il S.I.T. centrale può considerare come adempimento dell'obbligo formativo (interamente o parzialmente) la partecipazione a corsi di aggiornamento della durata di almeno 8 ore, organizzati da altre istituzioni.

6. Per verificare la scadenza dell'obbligo formativo si fa riferimento alla data dell'esame per il conseguimento della qualifica o a quella dell'ultimo aggiornamento valido realizzato.

7. La partecipazione a corsi di formazione indetti dal SIT pari o superiori alla propria qualifica è ritenuta valida come adempimento dell'obbligo d'aggiornamento.

8. I Corsi o seminari di aggiornamento per Istruttori di Base sono istituiti dai Comitati Regionali, tramite i Coordinatori SIT. I Comitati Regionali possono anche organizzare seminari d'aggiornamento per altre qualifiche, sempre con le suddette modalità, previa definizione dei programmi e autorizzazione del SIT centrale.

9. I Comitati Regionali che organizzano corsi o seminari di aggiornamento sono tenuti ad informare i Comitati Regionali limitrofi per facilitare quanto possibile la massima partecipazione al diritto/dovere di aggiornamento.

10. I corsi o i seminari d'aggiornamento per allenatori e per altre figure specialistiche sono normalmente istituiti dal SIT centrale che si fa carico di tutti gli oneri informativi.

11.2 Requisiti per l'ammissione alla formazione primaria: Istruttore di base e Istruttore specialistico di Pallanuoto, Nuoto Sincronizzato, Salvamento e Tuffi.

1. Per partecipare al primo modulo del corso di Istruttore di Base (Allievo Istruttore) sono necessari i seguenti requisiti:

- a) Aver compiuto 18 anni alla data di svolgimento della sessione ordinaria degli esami;
- b) essere in possesso almeno del titolo di licenza di scuola media inferiore;
- c) non aver riportato condanne penali;
- d) disporre di Certificato di buona salute attestante che la persona non presenti deficit uditivi evidenti, mostri una funzionalità adeguata dei quattro arti e presenti un visus di almeno 8/10 per occhio con correzione di lenti.
- e) aver superato la prova attitudinale di accesso, oppure possedere il brevetto di Assistente Bagnanti (P – IP – MIP) rilasciato dalla FIN.
- f) aver pagato la quota d'iscrizione.
- g) presentare due foto tessera

2. Per partecipare al secondo modulo del Corso di Istruttore di Base sono necessari i seguenti requisiti:

- a) aver superato l'esame del primo modulo da almeno 6 mesi;
- b) aver svolto almeno 50 ore di tirocinio o di lavoro come allievo istruttore presso una Scuola Nuoto Federale;
- c) non aver riportato condanne penali;
- d) disporre di Certificato medico di idoneità fisica generica.
- e) aver pagato la quota d'iscrizione.

11.4 Prova attitudinale per accedere al Corso Allievo Istruttore

1. Per accedere al corso di Allievo Istruttore il candidato deve dimostrare, attraverso una prova attitudinale, di possedere le abilità acquatiche necessarie per svolgere la funzione e di avere una buona padronanza dei quattro stili di nuoto (farfalla, dorso, rana, crawl) e conoscenza delle tecniche base di salvamento.

2. Le prove per dimostrare le abilità acquatiche sono:
 - a) esecuzione di tuffo
 - b) prova d'immersione,
 - c) dimostrazione di nuotata subacquea,
 - d) prova di galleggiamento a "bicicletta".
3. Le prove sono valutate con un punteggio che rappresenta il possesso dell'abilità acquatica secondo la determinazione del minimo accettabile.
4. Il non raggiungimento del limite stabilito in una sola di queste prove costituisce motivo per la non ammissione al corso e comporta l'interruzione immediata dell'esame.
5. La prova d'abilità nei quattro stili consiste nel nuotare 25 metri per ogni stile. La commissione di valutazione dispone di tre punti per valutare ogni nuotata, da assegnare con il seguente criterio:
 - a) Tre punti per una nuotata evoluta, con le caratteristiche della tecnica dei nuotatori agonisti;
 - b) Due punti per una nuotata di tipo elementare connotata da ampiezza, efficacia e continuità di movimento;
 - c) Un punto per una nuotata elementare che manifesti evidenti difficoltà.
6. Per superare la prova ogni candidato deve ottenere otto punti, corrispondenti al possesso di una nuotata efficace, ampia e continua in ognuno dei quattro stili.
7. Con sette punti il candidato è considerato da rivedere e accettato al corso sub iudice, con la clausola di presentarsi a fine corso ad un'apposita commissione valutatrice per dimostrare di aver superato la propria carenza.
8. Padronanza delle tecniche base di salvamento e dimostrazione di soccorso e recupero di un pericolante.
9. Alla prova pratica d'ammissione ogni candidato è tenuto a presentarsi con un documento d'identità valido.
10. Alla valutazione della prova d'ammissione è preposta una Commissione nominata dal Coordinatore Regionale, composta da almeno due docenti regionali, preferibilmente con qualifica di Allenatore II livello.

11.6 Modalità e svolgimento delle prove d'esame.

1. Alle prove d'esame sono ammessi solo i corsisti che hanno partecipato ad un minimo del 75% delle ore di lezione e svolto interamente il tirocinio pratico previsto.
2. Le prove d'esame consistono in una prova scritta obbligatoria e in un colloquio orale mediante le quali evidenziare la conoscenza dei contenuti proposti, la serietà della partecipazione al corso e il grado di competenza acquisito.
3. L'esito della prova scritta costituisce un elemento della valutazione e non può quindi precludere la partecipazione del candidato all'esame orale.
4. Le prove d'esame sono pubbliche. I Commissari d'esame possono limitare la presenza del pubblico qualora sia d'impedimento al regolare svolgimento delle prove.
5. Gli esami devono essere debitamente verbalizzati sugli appositi moduli, sui quali vanno specificati i contenuti richiesti, la valutazione delle singole prove e l'indicazione dell'esito finale: non idoneo, sufficiente, buono, ottimo.

6. L'esito dell'esame, se ritenuto opportuno dal Coordinatore, può essere comunicato ai candidati al termine della prova.

7. I candidati assenti o risultati non idonei all'esame possono sostenere una seconda prova dietro versamento dell'apposita quota e richiesta scritta, non prima di 60 giorni e non oltre un anno dalla data del primo esame, in una sessione ordinaria successiva o in altra sessione appositamente costituita. Qualora il candidato risulta ancora assente o non idoneo deve frequentare nuovamente il corso.

11.7 Commissione d'esame

1. La Commissione d'esame è composta dal Coordinatore Regionale S.I.T. o da un suo delegato e dai docenti regionali e/o nazionali designati.

2. La Commissione può essere articolata in sottocommissioni formate da almeno due esaminatori.

3. Le commissioni devono essere costituite da tecnici e/o metodologi, formati negli appositi corsi.

11.8 Requisiti per l'ammissione ai Corsi di formazione Superiore

1. Per partecipare ai corsi di formazione Superiore è necessario possedere i seguenti requisiti:

- a) titolo di studio non inferiore alla scuola media superiore (è accettata l'autocertificazione)
- b) certificazione di non aver riportato condanne penali (è accettata l'autocertificazione)
- c) certificazione d'idoneità fisica-generica;

2. Per accedere al corso per Allenatore di 1° livello o di nuoto il candidato deve possedere la qualifica di Istruttore di base da almeno 6 mesi intercorrenti dalla data dell'esame alla data di inizio del corso e superare una prova di valutazione d'ingresso.

3. Per accedere al corso di Allenatore di 1° livello di Pallanuoto è richiesta la qualifica di Istruttore specialistico di Pallanuoto; sono esonerati dal frequentare il corso coloro che hanno giocato in serie A-B-C maschile e in serie A-B femminile. Il candidato deve possedere la qualifica di Istruttore di base da almeno 6 mesi intercorrenti dalla data dell'esame alla data di inizio del corso Allenatore Pallanuoto I livello e superare una prova di valutazione d'ingresso.

4. Per accedere al corso di Allenatore di 1° livello di Nuoto Sincronizzato è richiesta la qualifica di Istruttore specialistico di Nuoto Sincronizzato; sono esonerati dal frequentare il corso coloro che hanno partecipato con la nazionale juniores e assoluta a manifestazioni nazionali e internazionali. Il candidato deve possedere la qualifica di Istruttore di Base da almeno 6 mesi intercorrenti dalla data dell'esame alla data di inizio del corso di Allenatore di Nuoto Sincronizzato I livello e superare una prova di valutazione d'ingresso.

5. Per accedere al corso Allenatore di 2° livello (Nuoto – Pallanuoto – Nuoto Sincronizzato) è richiesta la qualifica di Allenatore di 1° livello nella disciplina specifica di indirizzo da almeno 6 mesi e la certificazione di aver effettuato 100 ore di tirocinio didattico sotto la guida di un tecnico qualificato indicato dal S.I.T. centrale.

6. Per accedere al corso per allenatore di Salvamento sono necessarie le qualifiche di Istruttore di base, ottenuta da almeno 6 mesi intercorrenti dalla data dell'esame alla data di inizio del corso, e quella di Istruttore specialistico di Salvamento ed aver effettuato

100 ore di tirocinio didattico-pratico sotto la guida di un Tecnico qualificato indicato dal SIT centrale.

7. Per accedere al Corso per Allenatore di Tuffi è necessaria la qualifica di Istruttore specialistico di Tuffi da almeno 6 mesi intercorrenti dalla data dell'esame alla data di inizio del corso e la certificazione di un tirocinio didattico-pratico di 100 ore sotto la guida di un Tecnico qualificato indicato dal SIT centrale.

8. Il mancato possesso di uno dei requisiti preclude la partecipazione al Corso.

9. Le valutazioni d'ingresso, dove previste, sono istituite per accertare i requisiti minimi indispensabili a consentire un apprendimento proficuo.

11.9 Documentazione e modalità per l'ammissione ai corsi superiori.

1. Per accedere ai corsi di formazione Superiore il candidato deve presentare la domanda al Comitato Regionale di competenza che provvede a inoltrarla alla Direzione Centrale.

2. La domanda d'ammissione deve essere corredata dai seguenti documenti:

- a) copia della tessera F.I.N-S.I.T. vidimata per l'anno in corso;
- b) documentazione dell'attività svolta (vidimata dal tecnico della società presso la quale l'attività è stata svolta)
- c) certificato medico di idoneità fisica generica;
- d) ricevuta comprovante il pagamento della quota d'iscrizione.

3. La Direzione Centrale del S.I.T. comunica in un secondo momento ai Comitati Regionali competenti i nomi dei candidati ammessi ai corsi.

13 NORME TRANSITORIE

1. Il brevetto di Istruttore I livello è equiparato al titolo di Allievo Istruttore sino al 31/12/2013; alla scadenza della detta data il titolo non avrà valore e gli interessati dovranno iniziare nuovamente il percorso formativo, secondo il vigente regolamento.

2. Fino al 2011 il tecnico in possesso della qualifica di allenatore di secondo livello di nuoto, pallanuoto e nuoto sincronizzato e del brevetto di Assistente Bagnanti può ottenere il titolo di allenatore di salvamento sostenendo un colloquio d'esame con un'apposita commissione nominata dal SIT centrale.

3. Ciascun Comitato Regionale è tenuto, entro 12 mesi dall'emanazione del presente regolamento, a predisporre adeguati strumenti informatici che garantiscano l'aggiornamento della situazione formativa di ciascun tecnico in tempo reale.